LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1925

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di chiarire, perchè anche a me non piace questa espressione « popolazione agraria ». Ormai sono esclusi dalla nostra terminologia tutti questi termini vaghi e inconcludenti. Noi abbiamo le corporazioni, nettamente definite, che domani saranno riconosciute dallo Stato (Approvazioni).

La popolazione agraria è tutta: ci sono compresi anche i vagabondi! (Si ride) Quindi si dovrebbe dire:

« B) membri rappresentanti rispettivamente le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico e scientifico della provincia, e nel paragrafo C) membri rappresentanti rispettivamente le organizzazioni agricole, i commercianti, gli industriali e gli impiegati ed operai addetti ad un commercio o ad una industria ».

ROSSONI. L'organizzazione è una parola generica e non s'intendono soltanto i sindacati.

SERPIERI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERPIERI. Vorrei domandare al Governo se intende che tra i membri eletti nei Consigli vi siano o non vi siano i rappresentanti di alcune organizzaziori economiche, come cooperative agricole, consorzi di bonifiche e simili perchè allora mi sembrerebbe che l'espressione: « istituti ed associazioni di carattere tecnico e scientifico » non fosse sufficientemente estesa per comprendere anche questi organi.

I membri della lettera c) sono solamente quelli eletti dai sindacati e riconosciuti dallo Stato, ai sensi della legge che approveremo tra poco, ed a me pare quindi che i rappresentanti di Consorzi di bonifiche e simili finirebbero per non entrare nè tra i rappresentanti delle industrie eletti alla lettera b) nè tra quelli indicati nella lettera c). Mi pare quindi che tra gli Istituti considerati nella lettera b) occorrerebbe comprendere non solo le istituzioni e le associazioni di carattere tecnico o scientifico ma anche altri organismi di carattere economico.

ROSSONI. Basta aggiungere la parola « economico ».

PRESIDENTE. L'onorevole Serpieri propone dunque che nel comma b) si aggiunga la parola « economico» dicendosi: «le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della provincia».

Onorevole Presidente del Consiglio ella accetta questa aggiunta ?

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 4 con le modificazioni proposte dall'onorevole Presidente del Consiglio e l'aggiunta dell'onorevole Serpieri, accettata dal Coverno.

(È approvato).

Sospendiamo la discussione che riprenderemo tra poco.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora ad una seconda votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 settembre 1924, n. 1496, autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1928, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843; (Modificazioni del Senato) (181-B)

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acquisto nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni; (236)

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile; (247)

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, del disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose; (249)

Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24; (296)

Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta; (300)

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in ma-